

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri.:

1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
3. Dott. Mario Gentile Consigliere
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere
5. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Avverso il provvedimento 8.6.2006, con il quale il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Caserta in data 6.6.2006, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, nei confronti di:

1. – V. A., n. a Capua il 4.6.1979
2. _ B. G., n. a Capua il 17.8.1983

Sentita la relazione fatta dal Consigliere di Aldo Fiale

Lette le richieste del P.M.

Che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impegnato.

FATTO E DIRITTO

Il Questore di Caserta, con provvedimento del 6.6.2006 – adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e succ. modif. – disponeva, nei confronti di V.A. e B. G. (rispettivamente dirigente e calciatore della società sportiva "Calvi risorta", entrambi tesserati della FIEG), il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono attività sportive, per la durata di 18 mesi, prescrivendo loro altresì l'obbligo di presentarsi presso il comando stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva "Calvi Risorta".

Tale provvedimento veniva notificato agli interessati e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ne chiedeva la convalida al GIP.

Il GIP, del tribunale di S.Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 9.6.2006, non convalidava il provvedimento del Questore, argomentando – oltre che circa la asserita carenza di elementi probatori sulla presunta rissa alla quale gli intimati avrebbero dato origine, iniziata sul campo di gioco e proseguita negli spogliatoi – che i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401/1989 non si applicano alle condotte poste in essere nei campi da gioco o nelle immediate vicinanze da tesserati di federazioni sportive (come i due intimati nel caso in esame) per i quali "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali".

Avverso l'ordinanza di mancata convalida ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ha dedotto violazione di legge consistente nell'erronea affermazione dell'inapplicabilità alle condotte dei tesserati di una federazione sportiva del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e succ.modif. [1].

Il P.M., ricorrente sostiene, al riguardo, che non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato in favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione sportiva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, si sostiene che le condotte di violazione tenute nei campi di gioco o nelle immediate adiacenze dai tesserati a federazioni sportive - e tali sono i due intimati nella fattispecie in esame - non sarebbero perseguibili con le misure previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e succ. modif., ma sarebbero assoggettabili esclusivamente alle sanzioni specifiche (squalifiche, inibizioni e quant'altro) applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva.

La tesi, nella sua formulazione così ampia, è errata poiché si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione (generica o specifica) per condotte astrattamente costituenti reato.

Tale principio, però, è valido solo per condotte che abbiano l'effetto di offendere, come oggetto giuridico, l'integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva e la causa di giustificazione copre soltanto quell'attività che si possa ritenere connessa strettamente, specie sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alle finalità del gioco.

Una condotta non rispettosa delle regole del gioco ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, infatti, è ben diversa da quella tenuta in ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto l'occasione dell'azione violenta.

Alla stregua di tali considerazioni va affermato il principio secondo il quale "le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel 1° comma dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva" e, rilevato che - nella specie - il decreto del Questore è stato emesso a tutela dell'ordine pubblico, posto in pericolo dalle condotte degli intimati, la cui materialità è del tutto avulsa dall'esplicazione di attività agonistica e trae dal contesto sportivo mera occasione all'origine del comportamento illecito, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuova delibazione alla stregua del principio di diritto dianzi enunciato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.6.2007

Il Consigliere rel. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 5 SETTEMBRE 2007

[1] Legge 13 dicembre 1989 n.401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).

Articolo 6:

(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive):

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2. -bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazione sportiva specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.